



DETERMINAZIONE: COPIA

Determinazione

n° 862

del 02/08/2012

SERVIZIO N. V

Oggetto: Sistema Museale Amiata - adozione misure per il servizio di apertura e custodia del Museo delle Miniere di Mercurio del Monte Amiata Santa Fiora - Incarico alla Associazione Culturale Minatori per il Museo - Impegno di Spesa .-

L'anno duemiladodici, addì due del mese di agosto alle ore 13:00 nella sede dell'Ente, ai sensi dell'art. 41 dello Statuto, assume la seguente determinazione:

IL SEGRETARIO: SIG. ALDO COPPI

IL SEGRETARIO

VISTA la proposta di determinazione redatta dall'Istruttore Sig. Cipriani Mario riguardante: "Sistema Museale Amiata - Adozione misure per il servizio di apertura e custodia del Museo delle Miniere di Mercurio del Monte Amiata Santa Fior - Incarico all'Associazione Culturale Minatori per il Museo - Impegno di Spesa";

CONSTATATO che la proposta contiene tutti gli elementi della Determinazione per cui la stessa può essere approvata integralmente;

ACQUISITO il visto favorevole di regolarità contabile, relativo alla copertura finanziaria, espresso dal R.U.R. come previsto dall'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000;

CONSTATATO che il provvedimento ricade nella competenza del Segretario, ai sensi dell'art. 41 dello Statuto vigente e del Regolamento Uffici e Servizi dell'Ente approvato dalla Giunta Esecutiva con atto n. 61 del 02.04.1998;

CONSTATATO che l'argomento ricade nella competenza del **Servizio N. 5** ;

CONSIDERATO che con il presente provvedimento si dà luogo ad attività amministrativa di carattere gestionale che ricade nella competenza del Dirigente Incaricato ai sensi del combinato disposto dalle seguenti norme:

- Art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 29/93 e successive modificazioni et integrazioni; Artt. 41 e 43 dello Statuto; Art. 3 del Regolamento Ordinamento Uffici;

VISTO il P.E.G. dell'anno di riferimento con il quale venivano assegnati ai Dirigenti i capitoli riservati alla loro gestione ai sensi dell'Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Regolamento per la disciplina delle Determinazioni approvato dalla Assemblea con delibera n. 68 del 22.11.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo statuto approvato dai consigli comunali di ciascun comune aderente all'unione e pubblicato nei termini di legge sui siti on-line dei comuni associati e sul BURT Parte Seconda n. 48 del 30/11/2011 – Supplemento n. 124;

DETERMINA

1. Di approvare, così come approva, integralmente la proposta di determinazione che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Di imputare la spesa complessiva di € **3.000,00** al Cap. 99.00/2012 come meglio specificato in proposta.

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Cinigiano - Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano



MU - 2012 - 20

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

UFFICIO PROPONENTE:

MUSEI

OGGETTO: Sistema Museale Amiata - adozione misure per il servizio di apertura e custodia del Museo delle Miniere di Mercurio del Monte Amiata Santa Fiora Incarico all'Associazione Culturale Minatori per il Museo - Impegno di Spesa

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
EX ART. 151 COMMA 4°, DEL D.LGS. 18/08/2000 N° 267.

Capitolo	Oggetto Capitolo	Anno Rif.	Disponibilità	Importo	Num. Imp. Infom.	Data Imp. Inform.	Num. Atto Imp.	Data Atto Imp.
9900		2012		3.000,00				

Si attesta che le somme IMPEGNATE con il presente atto trovano copertura nei capitoli descritti analiticamente nel precedente prospetto. Attesta altresì che i presenti impegni sono stati registrati nelle scritture dell'Ente ai numeri sopra descritti.

L'ISTRUTTORE ADDETTO ALLA
U. OP. SEMPLICE RAGIONERIA

Petrelli Brunati Antonella

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Cinigiano - Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano



Arcidosso 03.07.2012

Al Dirigente del Servizio V
Segretario Generale
Sig. Aldo COPPI

Sede

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

OGGETTO: adozione misure per il servizio di apertura e custodia del Museo delle Miniere di Mercurio del Monte Amiata (Santa Fiora) – incarico all'Associazione Culturale Minatori per il Museo di Santa Fiora - impegno di spesa

L'Ufficio del *Sistema Museale Amiata*

PREMESSO CHE:

- con D.C. n.5 del 25/05/2004 e D.C. n. 25 del 28/09/2004 la Comunità Montana Amiata Grossetano è stata delegata da tutti i Comuni del suo comprensorio all'esercizio delle funzioni amministrative e alla gestione associata dei servizi relativi ai Musei (livello minimo di integrazione)
- a tal fine la Comunità Montana Amiata Grossetano ha appositamente istituito il *Sistema Museale Amiata*, connesso alla Rete dei Musei della Maremma della provincia di Grosseto
- il *Sistema Museale Amiata* è disciplinato dal Regolamento approvato con D.C. n. 25 del 28/09/2004
- conforme al Regolamento il *Sistema Museale Amiata* deve garantire la valorizzazione e promozione culturale del territorio mettendo a disposizione della popolazione dell'Amiata e dei visitatori occasionali e turisti tutti i musei che vi aderiscono adeguando le aperture al pubblico, la custodia e le visite guidate.
- Con decorrenza 01.01.2012 la Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana è succeduta alla soppressa Comunità Montana Amiata Grossetano in tutti rapporti attivi e passivi dalla stessa instaurati.
- Che con Deliberazione G.U. n. 49 del 23.04.2008 si concedeva alla Associazione Culturale denominata "Minatori per il Museo", l'uso, la conduzione e la gestione del Museo delle Miniere del Monte Amiata, aderente al Sistema Museale Amiata Grossetano, collocato al piano terra del palazzo Comunale di Santa Fiora, allo scopo di essere destinato alla promozione della cultura, della storia e della tradizione mineraria di Santa Fiora e dell'Amiata, sottoscrivendo con l'Associazione stessa una convenzione disciplinante il rapporto.
- Che con D.D. n. 424/2011 si provvedeva ad affidare l'incarico all'Associazione "Minatori per il Museo" C.F./P.I. 01292560537, tramite affidamento diretto, del servizio di apertura e custodia del Museo delle Miniere di Mercurio del Monte Amiata, già conferito per 3 anni con D.D. n. 1415 del 05.10.2010, sulla base della precedente convenzione stipulata in data 23.04.2008 in virtù della G.E. n. 49/2008.

CONSIDERATO CHE :

- Con Deliberazione della G.E. n. 66 del 06/06/2012 si approvava il calendario di apertura e custodia del Museo e si stabiliva che relativamente al servizio di apertura e custodia del "Museo delle Miniere di Mercurio" – stagione 2012 – si provvedeva all'affidamento diretto in virtù della normativa vigente in materia di Associazioni di volontariato e in virtù della D.D. n. 1415 approvata da questo Ente in data 05/10/2010 avente per oggetto "Affidamento incarico triennale di gestione all'Associazione Culturale Casa Museo e all'Associazione Culturale Minatori per il Museo", che aveva durata fino al 2013.
- La cifra stimata per il rimborso spese alla Associazione per l'espletamento del suddetto Servizio è di € 3.000,00.
- Come da Dichiarazione Sostitutiva redatta dall'Associazione Minatori per il Museo (prot. n. 0005526 del 20.08.2011), la stessa attesta di essere esonerata dalla presentazione del DURC.

- Le attività sopra descritte sono prive di rilevanza economica in quanto non sono dirette alla produzione ed allo scambio di beni e servizi su una determinata posizione di mercato (art. 2802 c.c.) e si constata nella stessa l'assenza di un precipuo scopo di lucro così come la impossibilità di trovare sul mercato concorrenti per tale tipo di attività;

VISTO che l'art. 30 del Dlgs., n. 163/2006 al comma 1) precisa che, salvo quanto disposto dall'art. stesso, le disposizioni del codice non si applicano alle concessioni di servizi.

Lo stesso articolo stabilisce che la scelta del concessionario può avvenire anche derogando alla gara informale ove non sussistano soggetti qualificati in relazione all'oggetto della convenzione da contrapporre.

VISTA la legge 11.08.1991, n. 266 "legge quadro sul volontariato" ed in particolare:

<<...

ART. 2 Attività di volontariato.

1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

ART. 3. Organizzazioni di volontariato (con particolare riferimento ai commi 1, 4 e 5).

1. È considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.
5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

ART. 5. Risorse economiche.

Il quale prevede che le organizzazioni di volontariato traggano le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività, tra l'altro, da:

- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

2. Le organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica, iscritte nei registri di cui all'articolo 6, possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto.

3. I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.

4. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

ART. 6. Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome.

Il quale, tra l'altro, disciplina la istituzione e la tenuta dei registri regionali generali ed in particolare al comma 2 prevede:

<<...

2. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.

...>>

ART. 7. Convenzioni

il quale prevede:

<<...

1. Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa.
2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.
3. La copertura assicurativa di cui all'articolo 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

...>>

VISTA la L.R. 26 aprile 1993, n. 28 "Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti Locali e gli altri Enti Pubblici – Istituzione del registro delle organizzazioni del volontariato" ed in particolare:

- Art. 3 comma 2) il quale prevede che le organizzazioni di volontariato possono avvalersi di prestazioni di lavoratori dipendenti od autonomi solo per lo svolgimento di attività per cui sia richiesta una specifica professionalità o, in caso di particolari esigenze dell'organizzazione, da attività necessarie ad assicurarne il regolare funzionamento;
- Art. 10 che prevede la possibilità per gli enti locali di stipulare convenzioni con le Associazioni di volontariato per contribuire alla realizzazione di programmi di interesse locale.
La norma disciplina con sufficiente dettaglio i contenuti delle convenzioni.
- Art. 12 che disciplina i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle organizzazioni di volontariato per la stipula di convenzioni.
- Art. 13 che prevede che gli Enti Locali con provvedimento motivato, procedono alla approvazione ed alla stipula di convenzioni conformi a quanto previsto dall'art. 10 con organizzazioni di volontariato specificamente individuate sulla base dei criteri prefissati all'art. 12;

CONSTATATO CHE:

- l'Associazione Minatori per il Museo è iscritta nel registro regionale delle organizzazioni del volontariato della Regione Toscana - sezione provinciale - con D.D. Provincia di Grosseto n. 2496 del 06.08. 2010, dando atto che la stessa opera nel settore "Attività culturali e di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali";
- l'Associazione Minatori per il Museo è in possesso delle caratteristiche tecniche e dei requisiti professionali nonché delle esperienze che garantiscano la qualità e l'esperienze necessarie per l'espletamento delle attività;

TUTTO CIO' PREMESSO

PROPONE

1. Di approvare il calendario presentato e di dare atto che dal Gennaio 2012 al Gennaio 2013, l'Associazione Minatori per il Museo garantiva il servizio di apertura e custodia del Museo delle Miniere di Mercurio del Monte Amiata secondo il seguente calendario:

Mese	Ore effettive	Ore preventivate
Gennaio 2012	65	
Febbraio 2012	40	
Marzo 2012	65	
Aprile 2012	119,5	
Maggio 2012	93,5	
Giugno 2012	110,5	
Luglio 2012		145
Agosto 2012		230
Settembre 2012		121,5
Ottobre 2012		108

Novembre 2012		72
Dicembre 2012		135

L'orario di apertura settimanale presentato dall'Associazione Culturale Minatori per il Museo di Santa Fiora è allegato al presente atto (Allegato 1)

2. Di dare atto che le attività di cui sopra dovranno essere assicurate dalla Associazione Minatori per il Museo sia a mezzo dei volontari associati e non, sia di personale legato da rapporto di lavoro subordinato o lavoro autonomo o altre forme di lavoro flessibile.
3. Di dare atto che alla Associazione Minatori per il Museo verranno rimborsate le spese effettivamente sostenute per il servizio e quindi per realizzare gli interventi che per loro natura, specificità e complessità non possono essere svolti dai volontari;
4. Di dare atto che alla Associazione Minatori per il Museo verranno rimborsate le spese effettivamente sostenute di apertura e custodia del Museo delle Miniere di Mercurio del Monte Amiata, subordinando la relativa liquidazione alla presentazione di idonea rendicontazione, completa di tutti i documenti giustificativi delle spese sostenute. In particolare dovranno pervenire documenti relativi a:
 - l'elenco dei volontari partecipanti alle aperture e alla cura della struttura;
 - la necessità di impiegare personale con contratti di collaborazione occasionale e per specifici obiettivi, non riuscendo a soddisfare le necessità del Museo con il solo personale volontario;
 - che l'Associazione "Minatori per il Museo" è regolarmente iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di Volontariato;
5. Di impegnare € 3.000,00 al cap. 99.00/2012 dove esistono le necessarie disponibilità, quale somma presunta per la copertura dei rimborsi spesa che la Associazione Minatori per il Museo dovrà presentare a rendiconto.

L'Addetto al Servizio

Mario Cipriani

Letto, approvato e sottoscritto

**IL SEGRETARIO
Fto ALDO COPPI**

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li,

**IL SEGRETARIO
ALDO COPPI**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line in apposita sezione "Albo Pretorio" del sito Web Istituzionale dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana¹, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 legge 18 Giugno 2009 n. 69), per quindici giorni consecutivi

dal al.....

come misura di conoscenza collettiva.

Arcidosso li

**IL SEGRETARIO
ALDO COPPI**

La presente Determinazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma 4 art. 151 del D.Lgs. 267/2000

il giorno per apposizione visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

e

VIENE

NON VIENE

Segnalato al Nucleo di Valutazione con sede presso l'Ufficio Ragioneria per il controllo interno di gestione ai fini e per gli effetti dell'Art. 26 L. 488/99 comma 3 Bis e per il referto art. 198/Bis D.Lgs. 267/2000

**IL SEGRETARIO
ALDO COPPI**

¹ <http://www.cm-amiata.gr.it>